



COMUNE DI URBINO

Provincia di Pesaro e Urbino

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 117 del 28-12-2017

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA- IMU-ANNO 2018

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 15:25, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, in sessione Ordinaria in Prima convocazione, inizia la seduta che è stata partecipata ai Signori componenti il Consiglio a norma di legge; in relazione al punto in oggetto risultano presenti i Signori:

GAMBINI MAURIZIO	P	SIROTTI MASSIMILIANO	P
PAGANELLI SANDRO	P	MAGNANELLI ENRICO	A
ROSSI NICOLA	P	MUCI MARIA CLARA	A
ANDREANI UMBERTO	P	SESTILI PIERO	A
VITTORIA RAFFAELLA	P	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	P
FOSCHI ELISABETTA	P	SCARAMUCCI FEDERICO	P
BALDUINI GIUSEPPE	P	CALCAGNINI BRUNELLA	P
SCALBI LAURA	P	FORTI EMILIA	A
VETRI MARIANNA	P		

Risultano pertanto presenti n. 13 e assenti n. 4 componenti il Consiglio.

Assume la presidenza FOSCHI ELISABETTA in qualità di PRESIDENTE assistito dal Vicesegretario Dr. COLONNELLI UMBERTO anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La seduta è Pubblica.

Il Presidente nomina i seguenti scrutatori:

ANDREANI UMBERTO

SCALBI LAURA

In continuazione di seduta - n. 12 dell' ordine del giorno.

* * *

Il Presidente pone in discussione l'argomento indicato in oggetto, che viene illustrato all'assemblea dall'Assessore Magrini, in conformità alla seguente proposta di deliberazione depositata agli atti nella cartella a disposizione dei consiglieri:

""

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014, come modificata dal D.L. n.16 del 06/03/2014 convertito dalla L. n.68 del 02/05/2014, dal D.L. n.66 del 24/04/2014 convertito dalla L. n.89 del 23/06/2014 e dalla L.190 del 23/12/2014 (Legge di Stabilità 2015);

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.12 del 23/02/2017 con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento IUC, a far data dal 01.01.2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 26/04/2017;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n.13 del 23/02/2017 con la quale sono state determinate le Aliquote e Detrazioni IMU 2017, pubblicata sul portale del federalismo in data 23/03/2017;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 116 del 28.12.2017 con la quale sono state apportate le modifiche al Regolamento IUC a far data dal 1 gennaio 2018;

RICHIAMATA la legge 28/12/2015 n.208 (Legge di Stabilità 2016) che dettava disposizioni che hanno modificato profondamente la disciplina normativa IMU di cui all'art.13 D.L. n.201/11 e all'art.1 commi 639 e ss. della L. n.147/13, con particolare riferimento:

1. alla disciplina IMU dei terreni agricoli, con esenzione IMU dei terreni agricoli di cui all'art.7 comma 1 lett.h) del D.Lgs. 504/92 (riportata ai criteri di cui alla circolare ministeriale 9/93), per cui i terreni agricoli situati nel Comune di Urbino continuano ad essere esenti;
2. all'introduzione di una nuova ipotesi di riduzione del 50% della base imponibile IMU, destinata all'unità immobiliare concessa in comodato a parenti in costanza dei previsti requisiti (L.208/15, art.1 comma 10 lett.b, che integra l'art.13 comma 3 del D.L.201/11);
3. all'introduzione dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) specifico per immobili locati a canone concordato (L.208/15, art.1 comma 53, che modifica l'art.13 del D.L. n.201/11 introducendo il nuovo comma 6 bis);

4. all'estensione dell'esclusione da IMU anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (L.208/15, art.1 comma 15, che modifica l'art.13 comma 2 del D.L.201/11);

RITENUTO OPPORTUNO prevedere una agevolazione al fine di salvaguardare e sostenere il settore commerciale, artigianale e dei servizi in particolare le attività localizzate nel centro storico della città, prevedendo di alleggerire il carico fiscale quale strumento utile per valorizzare l'economia del centro storico alla luce anche delle difficoltà di mercato;

DATO ATTO dell'intenzione dell'Amministrazione di siglare un accordo a seguito di un confronto con le associazioni di categoria ed il Comune di Urbino dove, fra le azioni e gli interventi da intraprendere per l'anno 2018, verrà previsto il rilancio delle attività imprenditoriali, commerciali ed artigianali nel centro storico con applicazione di un'aliquota IMU agevolata per immobili concessi in locazione ad un canone calmierato; la stessa agevolazione è prevista per le attività localizzate nel centro storico gestite direttamente dal proprietario

DATO ATTO che il minor gettito, dovuto alla previsione della agevolazione di cui al capoverso precedente, si prevede possa essere assorbito con il recupero delle imposte evase nell'ambito dell'attività di controllo svolta sui tributi comunali;

DATO ATTO che la Legge di Bilancio 2018, proroga la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti con espressa eccezione per la TARI;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art.1 comma 10 lettera e) della Legge n. 208/2015 il quale ha stabilito che "a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e' eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

VISTA la delibera di G.C. n.27 del 18/02/2014 con la quale è stata designata con decorrenza dal 01/01/2014 Funzionario Responsabile della IUC la Dott.ssa Daniela Feduzzi.

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2017, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2018;

DELIBERA

Per le motivazioni in premessa richiamate che si intendono qui integralmente riportate:

1. **di stabilire**, per l'anno 2018, la seguente misura delle aliquote relative all'Imposta Municipale Propria:

Fattispecie imponibili	Aliquota
Altri immobili	1,05%
Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Detta aliquota si applica anche alle seguenti unità, purchè classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9: a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; b) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a	0,40%

condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.	
Gli immobili che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi stipulati ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 2, comma 3, nonché gli immobili concessi in locazione per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui all'art. 5 comma 2 e 3 della succitata legge. I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato, completo di verbale di consegna e conformità del canone. L'imposta, calcolata applicando la suddetta aliquota, è ridotta al 75%.	0,76%
Gli immobili che i proprietari concedono in locazione ai sensi della legge 9/12/1998 n° 431 art. 5, comma 1. I soggetti aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, presso l'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato, completo di verbale di consegna e conformità del canone, e ciò al fine dell'abbattimento di imposta ex lege (pari al 25%) per gli immobili locati a canone concordato.	1,05%
Gli immobili, limitatamente alla categoria catastale C/1 – negozi e botteghe C3 – laboratorio per arti e mestieri che siano in possesso di <u>tutti</u> i seguenti requisiti: a) localizzati nel centro storico di Urbino, identificabile nel foglio catastale 265 e nel P.R.G. come zona A; b) direttamente utilizzati dal proprietario o concessi in locazione, con contratto commerciale regolarmente registrato, a canone calmierato, in presenza di accordi definiti in sede locale a seguito di confronto con le associazioni di categoria purchè l'utilizzatore svolga un'attività artigianale, commerciale o di servizi con sede operativa presso i locali per i quali viene richiesta l'aliquota agevolata, regolarmente iscritta presso la CCIAA competente come impresa attiva. Le condizioni attestanti il possesso dei suddetti requisiti dovranno essere esposte in apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al contratto di locazione, su modello fornito dal Comune, da presentare presso l'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre dell'anno di imposta considerato, anche in caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione rispetto alla scadenza inizialmente indicata e in caso di rinnovo del contratto per periodi ulteriori rispetto sempre alla scadenza inizialmente indicata.	0,85%
Le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. La base imponibile è ridotta del 50%	1,05%

2. di stabilire, per l'anno 2018, la seguente misura della detrazione relativa

all'Imposta Municipale Propria:

	Fattispecie imponibili	Detrazione
1	<p>Abitazione principale dei soggetti passivi domiciliati e residenti con il proprio nucleo familiare, unitamente alle pertinenze e limitatamente alle unità classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p> <p>Detta detrazione si applica anche alle seguenti unità, purchè classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9:</p> <p>a) Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>b) Unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità immobiliari, l'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.</p>	€ 200,00
2	<p>Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.</p>	€ 200,00

3. **di dare atto**, altresì, che detta detrazione è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e che, ove l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. **di precisare** che le aliquote e le detrazioni d'imposta come sopra determinate contribuiranno ad assicurare l'equilibrio di bilancio;
5. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
6. **di dare atto** che, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
7. **di dare atto**, infine, che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita

l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

8. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art.134 comma 4 , del D.lgs 267/2000.

Poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, il Presidente pone in votazione la suddetta proposta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra trascritta;

PRESO ATTO che la proposta di deliberazione è corredata del/i seguente/i parere/i richiesto/i ed espresso/i ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA:

Responsabile del Settore TRIBUTI, FEDUZZI DANIELA,
in data 20-12-2017, Favorevole

In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE:

Responsabile del Servizio Finanziario VALENTINI ORNELLA,
in data 21-12-2017, Favorevole

Con votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Astenuto

FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 10
 totale voti contrari n. 0
 totale astenuti n. 3

DELIBERA

DI APPROVARE la su indicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti successivi, a seguito di separata votazione effettuata per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

GAMBINI MAURIZIO	Favorevole	SIROTTI MASSIMILIANO	Favorevole
PAGANELLI SANDRO	Favorevole	MAGNANELLI ENRICO	
ROSSI NICOLA	Favorevole	MUCI MARIA CLARA	
ANDREANI UMBERTO	Favorevole	SESTILI PIERO	
VITTORIA RAFFAELLA	Favorevole	FEDRIGUCCI GIAN FRANCO	Astenuto
FOSCHI ELISABETTA	Favorevole	SCARAMUCCI FEDERICO	Astenuto
BALDUINI GIUSEPPE	Favorevole	CALCAGNINI BRUNELLA	Astenuto
SCALBI LAURA	Favorevole	FORTI EMILIA	
VETRI MARIANNA	Favorevole		

totale voti favorevoli n. 10
 totale voti contrari n. 0
 totale astenuti n. 3

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale così approvato e sottoscritto:

Il Presidente
FOSCHI ELISABETTA

Elisabetta Foschi

Il Vicesegretario
COLONNELLI UMBERTO

Umberto Colonnelli



Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi del combinato disposto dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell'art. 32 comma 1 della L. 18.06.2009 n. 69.

Urbino,

13 FEB. 2018

IL SEGRETARIO

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, trascorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267.

Urbino,

IL SEGRETARIO